

N. R.G. 1846/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Eleonora Polidori	Presidente relatore
dott. Laura Pastacaldi	Giudice
dott. Iolanda Golia	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1846/2019 promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'Avv.
Alessandro Luciano (C.F. _____) - pec
_____, elettivamente
domiciliato in Padova alla via San Fermo n. 38 presso lo studio del difensore

PARTE ATTRICE

contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'Avv.
(_____); indirizzo pec: _____) e
(_____); indirizzo pec:
_____), elettivamente domiciliata in Pisa
presso lo studio dei difensori

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.09.2022.

Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 24.04.2019, il Sig. _____ chiedeva venisse pronunciata la separazione dei coniugi nei confronti della sig.ra _____, con la quale aveva contratto matrimonio in data _____ a _____ e dalla cui unione matrimoniale in data _____ era nata la figlia _____. Il sig. _____ in particolare, si doleva dell'improvviso deterioramento dell'unione sentimentale esistente con la sig.ra _____ e dell'unilaterale determinazione di quest'ultima ad interrompere la vita in comune, nonché dei limitati tempi di frequentazione con la figlia a seguito del proprio allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nell'anno _____.

Tanto premesso, il sig. _____ chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale nei confronti della sig.ra _____ disponendosi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con suo collocamento prevalente presso la casa coniugale, da assegnarsi alla madre, e regolamentazione del diritto di visita del padre, da disporre tenuto conto della circostanza che egli era domiciliato a _____, ove svolgeva attività lavorativa. Il sig. _____, inoltre, si offriva di corrispondere alla sig.ra _____ una somma pari ad Euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della minore e di partecipare alle spese straordinarie per la medesima occorrenti in ragione della metà.

In data _____ si costituiva la sig.ra _____ che, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito nei confronti del sig. _____, in considerazione della condotta penalmente illecita posta in essere dal marito, segnatamente consistita in molestie nei confronti della collaboratrice familiare del nucleo familiare. La sig.ra _____, dolendosi del sostanziale disinteresse del coniuge nei confronti della figlia ed in considerazione delle illecite condotte paterne, concludeva per l'affidamento esclusivo a se medesima della minore, con collocamento prevalente presso la casa coniugale da assegnare a se medesima, e per la corresponsione in suo favore da parte del sig. _____ di una somma pari ad Euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento



della minore, nonché la partecipazione del padre alle spese straordinarie occorrenti per la figlia in ragione della metà.

All'esito della prima udienza di comparizione dei coniugi in data _____, il Presidente, in considerazione della profonda incomunicabilità manifestata dalle parti e della denuncia presentata dalla sig.ra _____ nei confronti del coniuge in ordine ad un episodio di asserita grave e lesiva condotta tenuta dal padre ai danni della minore, riteneva necessario espletare una c.t.u. nominando all'uopo la dott.ssa _____ . Il Presidente altresì disponeva che nelle more dell'espletamento della c.t.u. la minore fosse collocata in via provvisoria presso la madre, regolamentava il diritto di visita del padre e prescriveva a carico di quest'ultimo la corresponsione in favore della moglie di una somma pari ad Euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore.

In data _____ la c.t.u. nominata provvedeva al deposito telematico della relazione tecnica.

In data _____ l'odierno Presidente relatore, tenuto conto dell'esito dell'elaborato peritale, disponeva, a parziale modifica dei provvedimenti provvisoriamente emessi, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentava il diritto di visita del padre prevedendo che la minore trascorresse con il padre un giorno alla settimana alla presenza della madre, pur mantenendo i rapporti telefonici padre-figlia.

Ad ulteriore modifica dei provvedimenti provvisori, in data _____, il Giudice istruttore regolamentava in termini ampi e flessibili il diritto di visita del padre, prevedendo che il sig. _____ potesse vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che volesse previo preavviso alla madre e comunque per due fine settimana alternati al mese, secondo precise modalità.

In data _____ il Collegio pronunciava, con sentenza parziale, la separazione personale tra le parti; dunque, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con decorrenza dal _____.

All'esito dell'udienza del _____ il Giudice, ritenute superflue le richieste di prova avanzate da parte convenuta, riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del _____.



La causa, infine, veniva rimessa al Collegio per la sentenza in data _____ con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Il sig. _____, allegando la definitiva rottura dell'unione matrimoniale con la moglie, proponeva domanda di separazione nei confronti della sig.ra _____ chiedendo, in particolare, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, offrendosi di provvedere al mantenimento della stessa in misura pari ad Euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.

La domanda di separazione è stata già accolta con sentenza pronunciata da questo Collegio in data 2 _____

Quanto alla richiesta di addebito formulata dalla sig.ra ' _____, si rileva che la convenuta ha fondato tale domanda sulla violazione da parte del coniuge del dovere coniugale di fedeltà, in particolare perché il sig. ' _____ avrebbe posto in essere molestie sessuali nei confronti della collaboratrice domestica di cui si avvaleva la famiglia in costanza di matrimonio.

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova – che il richiedente deve fornire (Cass., n. 19328/2015) – che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass., n. 12383/2015). La parte che faccia valere la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'altro coniuge, in altri termini, è tenuta a provare la relativa condotta ed il nesso causale con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre incombe a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a rendere intollerabile la convivenza, l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale alla violazione dei doveri coniugali (Cass., 19/02/2018, n. 3923; Cass. 14/02/2012, n. 2059).

Nel caso di specie, non si ritiene raggiunta la prova né in ordine all'intervenuta violazione dei doveri coniugali né alla rilevanza causale della predetta violazione rispetto alla crisi coniugale.



Anzitutto, si evidenzia che il procedimento penale iscritto al n. . r.g. nei confronti del sig. per il reato di cui all'art. 609-bis c.p. si è concluso in data con pronuncia di archiviazione su richiesta del Pubblico Ministero del , sul rilievo della tardività della querela presentata dalla persona offesa (doc. 8 di parte attrice).

In secondo luogo, sebbene le richieste istruttorie formulate dalla convenuta venissero ritenute superflue e rigettate dal Giudice all'esito dell'udienza del , i procuratori della sig.ra , depositando note di trattazione scritta per l'udienza del fissata per la precisazione delle conclusioni, si limitavano a precisare le conclusioni facendo rinvio – testualmente – *“alle conclusioni in atti che debbono intendersi qui integralmente riportate”*, senza reiterare le richieste istruttorie.

Si ritiene infatti che il rinvio operato dai difensori della convenuta debba intendersi riferito alle sole conclusioni nel merito e non anche alle richieste istruttorie formulate in atti. A conferma di tale assunto, si evidenzia che gli stessi procuratori della convenuta, con la prima memoria conclusionale depositata in data , insistevano *“per l'ammissione dei mezzi istruttori così come già formulata ed in denegata ipotesi si rinvia alle conclusioni già in atti che debbono intendersi qui integralmente riportate”*: la formulazione delle note conclusionali ad opera dei difensori della sig.ra , postula quindi la distinzione tra le domande di merito (*“le conclusioni già in atti”*) e le richieste istruttorie (*“l'ammissione dei mezzi istruttori così come già formulata”*).

Tutto ciò premesso, deve concludersi nel senso che è tardiva e dunque inammissibile la domanda di parte convenuta in punto di ammissione dei mezzi istruttori, formulata in maniera distinta ed espressa soltanto in sede di prima comparsa conclusionale del e non anche in sede di precisazione delle conclusioni del .

Pertanto, non vi è alcuna prova né che la condotta ascritta al sig. sia stata effettivamente posta in essere e né tanto meno che abbia rappresentato la causa efficiente del fallimento della convivenza; pertanto, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata (*“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.”* Cass. Sez. I - , Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020, Rv. 658891 - 01).



Quanto alla domanda di affido, È doveroso evidenziare che in data 1/1/2023 si è concluso con pronuncia di archiviazione il procedimento penale a carico del sig. [redacted] in ordine al reato di cui all'art. 609-bis c.p., originato dalla querela con cui la sig.ra [redacted] in data [redacted] denunciava contatti inappropriati da parte del coniuge nei confronti della minore, da quest'ultima direttamente riferiti, nelle parti intime.

Il procedimento penale si concludeva con una pronuncia di archiviazione da parte del GIP, la cui approfondita motivazione segue in modo del tutto coerente le risultanze già emerse dalle indagini tecniche disposte nel presente procedimento di separazione giudiziale.

Le indagini preliminari, infatti, sono state svolte in maniera estremamente scrupolosa: a seguito della notizia di reato, il Pubblico Ministero disponeva l'audizione della minore, condotta dalla psicologa dott.ssa [redacted]; durante le indagini venivano escusse la nonna della bambina e le proprietarie del B&B ove il sig. [redacted] si recava insieme alla minore e sarebbe avvenuto l'episodio di molestie denunciato; la minore veniva altresì escussa nelle forme dell'incidente probatorio.

Anzitutto, si evidenzia che la minore è stata ritenuta capace di testimoniare dalla dott.ssa [redacted], che ha escluso la suggestionabilità diretta di [redacted] ed al contempo ha evidenziato la sua influenzabilità indiretta, derivante dal contesto familiare in cui vive, in particolare dalla nonna materna. Le consulenze versate in atti, inoltre, evidenziavano come le capacità cognitive della minore apparissero non soltanto congrue alla sua fase di sviluppo, ma anche superiori alla media.

All'esito dell'escussione della minore all'udienza del [redacted], il GIP evidenziava la genericità, l'incoerenza e la non verosimiglianza della narrazione di [redacted].

Il racconto della minore risultava infatti scarso e privo di qualsivoglia dettaglio in quanto la minore, sia pure sollecitata dal giudicante, ometteva di descrivere in maniera puntuale e dettagliata i fatti accaduti (pur descrivendo con elevata dovizia di particolari altre esperienze di vita).

In secondo luogo, la narrazione di [redacted] non risultava né coerente né costante, avendo la minore riferito tre diverse versioni del fatto denunciato, non coincidenti con quanto sostenuto dalla madre nella querela e dalla sig.ra [redacted] nelle sommarie informazioni testimoniali rese. [redacted] riferiva alla dott.ssa [redacted] che il padre giungeva



da un'altra stanza del B&B in quella in cui si trovava _____, seduta sul letto a gambe incrociate, e la toccava nelle parti intime, per poi andare via senza nulla proferire dopo che la bambina aveva reagito dandogli uno schiaffo. In questa stessa occasione la minore riferiva prima che il padre si allontanava invitandola a mantenere il segreto e in un secondo momento che il padre si allontanava in silenzio. In sede di incidente probatorio e davanti alla dott.ssa _____, invece, _____ racconta di essere stata toccata dal padre nelle parti intime e di avere reagito con uno schiaffo, che il padre le diceva le prometteva dei regali in cambio del suo silenzio, che lei replicava "se hai fatto una cosa brutta, la devo dire" e che quindi il sig. _____ le dava una botta sulla spalla. Inoltre, le dichiarazioni di _____ – che affermava di essersi confidata con la nonna la mattina e dopo circa un'ora con la madre – non coincidono con quanto affermato dalla sig.ra _____ e la sig.ra _____ (dalle cui dichiarazioni è emerso che la bambina si fosse confidata con la nonna la sera del _____ e poi con la madre all'uscita di scuola il giorno seguente).

Infine, il GIP riteneva del tutto inverosimili le modalità della condotta che il sig. _____ avrebbe tenuto, come descritte dalla minore, così come la reazione del tutto composta sia della madre che della nonna alla rivelazione del fatto da parte della minore, incompatibile con la gravità del fatto asseritamente posto in essere dal sig. _____.

A fronte di tali elementi, infine, il GIP concludeva giudicando inattendibili le dichiarazioni della minore "perché pesantemente inquinate dall'ambiente che la circonda". Tra i fattori inquinanti il GIP annoverava non soltanto l'ambiente familiare e le anomale modalità di crescita ed educazione della minore – di cui di seguito dettagliatamente si dirà – ma anche la lettura di numerosi libri destinati agli infanti in tema di molestie sessuali in danno di minori: riteneva dunque il GIP verosimile che tali letture avessero "fortemente suggestionato _____, nella interpretazione dei fatti per cui si procede".

Quanto all'ambiente familiare nel quale risultava inserita la bambina, con ordinanza del _____ questo Tribunale ne ha già rilevato il carattere del tutto peculiare e anomalo sul rilievo in base al quale la nonna materna, che gestisce l'educazione della minore, sottopone deliberatamente _____ a una sorta di corso intensivo di apprendimento prescolastico ed extrascolastico, tanto da farle immotivatamente saltare la classe prima della primaria, relegando il padre e più in generale la figura maschile a un ruolo del tutto marginale e secondario.



Tali rilievi trovano piena conferma nell'elaborato peritale a firma della dott.ssa [redacted], che ha accuratamente indagato le dinamiche relazioni intra-familiari ed inter-familiari all'interno del nucleo [redacted].

La nonna materna sig.ra [redacted], sia pure nell'ambito di un progetto educativo condiviso da entrambi i genitori, ha curato l'educazione della minore secondo il metodo montessoriano sin dalla prima infanzia, svolgendo nei confronti di [redacted] un ruolo non soltanto di insegnante, ma anche di controllo sulle attività che la bambina svolge con altri soggetti, come le tate. Un simile assetto educativo è stato certamente facilitato dall'organizzazione della famiglia, che vede la bambina abitare presso l'appartamento dei nonni (hanno affermato i genitori della sig.ra [redacted], che ad oggi "*casa nostra è strutturata in funzione della bambina*"): la minore condivide la camera da letto con la madre, pur potendo disporre di una stanza propria, con la quale trascorre anche la notte (quando la madre è di turno la notte, è la nonna materna a dormire con la bambina).

Il ruolo della sig.ra [redacted], dunque, eccede il profilo educativo ed involge profili strettamente inerenti la gestione e la crescita della minore, alla medesima delegati in maniera pressoché totale dai sig.ri [redacted] e [redacted], non soltanto quando i genitori sono impegnati sul posto di lavoro, ma in toto.

Quanto alla sig.ra [redacted], risulta ancora pienamente immersa nel nucleo familiare originario ove mantiene uno *status* di figlia, per cui vive con i propri genitori e svolge le attività con la figlia sempre alla presenza della propria madre, non consentendo di presagire – come evidenziato dalla c.t.u. – spinte all'autonomia e all'indipendenza che alla sua età, con un lavoro autonomo e una figlia, sarebbero del tutto fisiologiche. Anche dai colloqui tra la c.t.u. e la minore è emerso che la bambina esclude momenti da sola con la madre, che non si verificano mai poiché anche gli spazi ludici e liberi sono sempre trascorsi alla presenza dei nonni materni. Peraltro, la sig.ra [redacted] non sembra neppure avere maturato un pensiero riflessivo né tanto meno critico in merito alla pressoché totale delega alla propria madre di funzioni educative e di gestione, che avrebbero dovuto essere di competenza dei genitori.

La circostanza per cui la sig.ra [redacted] non riesca a rilevare ostacoli o limiti generati dalla presenza dei genitori può essere spiegata in considerazione del fatto che ella stessa era stata seguita fino ai quattordici anni dai nonni: era stata la nonna a preparare la sig.ra [redacted].



all'ingresso alle scuole elementari, direttamente in classe seconda, così come accaduto anche pe [redacted].

Sulla base di tali elementi la c.t.u. ha prospettato il rischio che si strutturi un mandato familiare che si tramanda a livello trigenerazionale e che non sembra lasciare spazio alle fisiologiche spinte all'autonomia personale, prevalendo dinamiche di inclusione e di dipendenza dalla famiglia di origine, in quanto a figura dominante e centrale nella vita di [redacted] risulta la nonna, a cui vengono delegati compiti e funzioni che dovrebbero assolvere i genitori.

Quanto alla figura paterna, la c.t.u. evidenzia una certa tendenza alla delega anche rispetto al sig. [redacted]: il padre, pur avendo manifestato il proprio disaccordo su alcuni aspetti dell'educazione e del ménage della figlia, di fatto non ha mai fatto presente le sue perplessità e ha totalmente delegato la cura della bambina alla madre e ai nonni materni, tanto che anche al rientro a [redacted] nel weekend sono rari i momenti che passa da solo con la bambina e non lamenta nemmeno il fatto che sia la nonna a portarla in piscina il sabato né si propone per occuparsene in prima persona.

Il sig. [redacted] risulta quasi del tutto escluso dalla vita della figlia: la marginalizzazione del padre, figura già a latere durante il matrimonio in virtù di un atteggiamento, definito dalla c.t.u., collusivo e non costruttivo di entrambi i genitori, si è accentuata a seguito della interruzione della frequentazione padre-figlia, giustificata dalla sig.ra [redacted] alla luce dei fatti denunciati dalla minore, e di ogni forma di comunicazione ed informazione. Infatti, anche i momenti esclusivi padre-figlia sono limitati: per la maggiore parte del tempo [redacted] vede la figlia solo in presenza della madre e/o dei suoceri.

Tale particolare assetto di rapporti intrafamiliari, nel quale la sig.ra [redacted] ha assunto una funzione – definita dalla c.t.u. – “vice-genitoriale”, è pienamente recepito ed interiorizzato dalla minore che, invitata dalla c.t.u. ad eseguire il c.d. test della Doppia Luna, ha rappresentato per prima la figura materna, subito seguita dal simbolo della nonna materna, con ciò indicando queste figure come i principali referenti per la bambina. Nel medesimo disegno, inoltre, sia il padre sia il ramo familiare paterno erano del tutto assenti. Un rilievo di analogo tenore è stato mosso anche dal Giudice penale che, evidenziando che nei disegni della minore le figure maschili della famiglia erano del tutto assenti (come il padre) o dormienti (come il nonno materno), ha ritenuto la minore condizionata da una



visione della realtà in cui le figure maschili sono messe in secondo piano rispetto a quelle femminili (in particolare, la madre e la nonna). Inoltre, dagli esiti dell'escussione della minore in sede di incidente probatorio è emersa una significativa svalutazione della figura paterna rispetto agli altri membri della famiglia: _____, in particolare, ha riferito di non conoscere il lavoro svolto del padre, aggiungendo che il sig. _____ è l'unico membro della famiglia a non conoscere la lingua inglese, benché in realtà il padre sia laureato in lingue.

In definitiva, _____ è vissuta come appartenente alla famiglia materna: il padre è poco presente nella mente della Sig.ra _____, che per quanto operativa nell'eseguire le indicazioni definite e concordate, non sembra contemplare a sufficienza la figura paterna come genitore di cui la bambina ha bisogno per crescere serena, nonostante riconosca un buon rapporto della figlia col padre e la gioia di vederlo e stare con lui.

Alla luce degli approfondimenti svolti dalla c.t.u. e dell'esito del procedimento penale, si ritiene che non siano ravvisabili elementi che destino comunque gravi perplessità sull'idoneità genitoriale del padre, che appare sinceramente interessato alla figlia e a preservare e consolidare il rapporto con la stessa, nonostante le difficoltà emerse, tanto che ogni settimana si impegna per venire da Padova per stare anche un solo giorno con la bambina, cercando di organizzare insieme alla sig.ra _____ iniziative adatte a _____.

Occorre tuttavia rilevare che i rapporti padre-figlia, ancorché connotati da un interesse reciproco, sono per lungo tempo stati scarni o finanche totalmente assenti: tale sostanziale assenza di rapporti padre-figlia, infatti, è anche anteriore all'ordinanza con cui questo Tribunale, in data _____, anche in considerazione dell'esito del procedimento penale, aveva ritenuto di ampliare la frequentazione tra il padre e la figlia. Come evidenziato dalla dott.ssa _____, infatti, dopo la denuncia la sig.ra _____ non soltanto ha sospeso per iniziativa personale la frequentazione della figlia con il padre, ma anche ogni canale comunicativo sia diretto di _____ con il padre sia suo personale con il coniuge, funzionale anche solo a dare informazioni indirette al padre. La c.t.u. ha infatti evidenziato che, all'epoca delle operazioni peritali, l'ultimo incontro tra il padre e la figlia risaliva al _____ e che a far data dal _____, giorno della prima udienza di separazione, i contatti si interrompono del tutto e con essi anche lo scambio di informazioni sulla minore per decisione unilaterale della sig.ra _____, nonostante le ripetute richieste da parte del padre. Interrogata dalla c.t.u. in merito alle motivazioni che hanno determinato



l'interruzione della totalità dei rapporti padre-figlia, la sig.ra [redacted] ha fatto riferimento al presunto episodio di molestie subito dalla minore e ha spiegato la chiusura a dare informazioni al padre come conseguenza della conflittualità e dell'impossibilità di condivisione quotidiana. In tutto ciò, se la Signora [redacted] giustifica l'interruzione della frequentazione alla luce della denuncia, meno comprensibile risulta l'interruzione di ogni forma di contatto, che evidenzia una scarsa sintonizzazione sui bisogni della figlia, la quale peraltro esplicita apertamente il suo desiderio e il suo bisogno di rapporto con il padre. E tutto questo a discapito del mantenimento dei rapporti (diretti e indiretti) della minore anche con l'altro genitore e quindi, di una continuità tesa a preservare la figura genitoriale interiorizzata, altrimenti vissuta come abbandonica, e il legame di attaccamento sicuro con il padre.

Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno, anche in considerazione delle pienamente condivisibili conclusioni formulate dalla c.t.u., ampliare il diritto di visita del padre, nel senso di prevedere – in aggiunta all'attuale sistema di visite improntato sul modello dei week-end alternati – che il sig. [redacted] possa vedere e tenere con sé la figlia tre week-end al mese, come da dispositivo. È infatti emerso dalla c.t.u. che al desiderio della minore di incrementare i tempi di permanenza presso il padre – e, più in generale, le occasioni di frequentazione della famiglia paterna – corrisponde il sincero interesse del padre a preservare e consolidare il rapporto con la figlia nonostante le difficoltà emerse. Si osserva, peraltro, che le difficoltà emerse sono riconducibili anche all'atteggiamento posto in essere dalla sig.ra [redacted], descritto dalla c.t.u. come teso ad una gestione pressoché esclusiva ed autonoma della figlia minore, legata ad una dinamica disfunzionale presente nella coppia genitoriale tale per cui ogni questione veniva delegata alla nonna materna, con un atteggiamento di scarsa informazione da parte della Sig.ra [redacted] e di passiva attesa da parte del Sig. [redacted], salvo poi assumere toni accusatori recriminatori.

Quanto, infine, alla regolamentazione delle questioni economiche, si ritiene opportuno confermare nell'importo di Euro 200,00 il contributo dovuto dal padre in favore della madre per il mantenimento della minore e nella misura del 50% il riparto delle spese straordinaria tra ciascun genitore. Tale regolamentazione, infatti, appare congrua considerato che, nonostante la rilevante disparità economico-reddituale dei genitori (redditi dichiarati dal sig. [redacted] per l'anno 2020: Euro 23.866; redditi dichiarati dalla sig.ra [redacted]



per l'anno 2018: Euro 42.326,00), la minore trascorre maggiori tempi presso l'abitazione materna e comunque il padre deve farsi carico anche delle spese di viaggio e alloggio per la frequentazione con la figlia.

Quanto alle condizioni della pronuncia di separazione, si ritiene opportuno confermare il già disposto regime di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, in quanto rispondente all'interesse della figlia e, in particolare, al diritto della medesima alla bigenitorialità, stante il mancato riscontro di circostanze ostative ovvero pregiudizievoli per la minore.

Quanto alle spese di lite, si ritiene che la condotta processuale posta in essere dalla sig.ra [redacted] – consistita, segnatamente, nell'aver insistito in domande quali l'addebito della separazione al coniuge nonostante le risultanze del procedimento penale e l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia nonostante l'esito della c.t.u. – giustifichi la sua condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese di c.t.p. di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, sulle condizioni della domanda di separazione già pronunciata con sentenza parziale in data [redacted], così provvede:

- Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra [redacted]
- Affida la figlia [redacted] ad entrambi i genitori con collocamento anagrafico prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale;
- Dispone che il padre possa vedere con sé la figlia minore ([redacted] ogni volta che vuole previo preavviso alla madre e comunque possa tenerla con sé per tre fine settimana alternati al mese, con le seguenti modalità: un week-end al mese sarà il padre a recarsi a [redacted], dal venerdì sera, per trascorrere il sabato e la domenica con la figlia pernottando nelle vicinanze della casa coniugale, accompagnandola a scuola il lunedì mattina; un secondo week-end al mese la bambina verrà accompagnata dalla madre a Padova, presso l'abitazione del sig. [redacted] il venerdì pomeriggio, all'uscita da scuola, ove trascorrerà il fine settimana ed il padre la riaccompagnerà a casa della madre la domenica pomeriggio; un terzo week-end al mese, da concordarsi tra le parti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuna, sarà il padre a recarsi a



Pisa, dal venerdì sera, per trascorrere il sabato e la domenica con la figlia pernottando nelle vicinanze della casa coniugale, accompagnandola a scuola il lunedì mattina. Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore per metà con un genitore e per metà con l'altro; vacanze estive: almeno 20 giorni anche non consecutivi con il padre, giorni da individuarsi in accordo con la madre ovvero per quest'anno, in difetto di accordo, come segue: dal 16 agosto al 4 settembre col padre. Il genitore che non avrà con sé la figlia potrà avere contatti quotidiani con la stessa per telefono o tramite collegamento su skype, ad un orario da concordarsi tra i genitori o in difetto di accordo in fascia oraria dalle ore 18 alle 19;

- Dispone che il padre corrisponda alla madre una somma pari a euro 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della minore;
- Pone a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie (mediche, sanitarie, scolastiche, per attività sportive e ludiche) da sostenere nell'interesse della figlia, purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad € 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. Nel caso di anticipazione di dette spese da parte di uno dei genitori, queste dovranno essere rimborsate entro e non oltre 10 giorni successivi dalla data di esibizione della relativa documentazione tramite mail o whatsapp. Se un genitore ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro tramite mail o whatsapp indicando la spesa ed ogni documento giustificativo; l'altro genitore dovrà rispondere entro e non oltre 7 giorni con le medesime modalità (mail o whatsapp) esprimendo il consenso, il dissenso motivato o formulando una proposta alternativa. La mancata risposta nel termine vale come silenzio assenso e quindi chi ha effettuato il pagamento trasmetterà all'altro la documentazione attestante e dovrà essere rimborsato del 50% entro e non oltre i 7 giorni dall'invio della ridetta documentazione. Devono intendersi spese straordinarie le seguenti voci di spesa;
- Condanna la sig.ra \ a rifondere in favore del sig. e spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.431,00, I.V.A. e C.P.A. come per legge;



- Pone definitivamente a carico della sig.ra [redacted] i le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, e le spese di c.t.p. del sig. [redacted].

Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 28/02/2023

Il Presidente relatore
Dott. Eleonora Polidori

